

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

DAC6: i casi di esonero dalla comunicazione per i professionisti

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In un [precedente intervento](#) abbiamo esaminato le **condizioni per essere considerati "intermediario"** tenuto alla comunicazione, ed abbiamo avuto modo di constatare che **i professionisti sono spesso inquadrabili come fornitori di servizi e talora anche come promotori**.

Si deve ad ogni buon conto segnalare che **vi sono delle specifiche ipotesi di esclusione dalla comunicazione** che sintetizziamo nella successiva tabella.

Le cause di esoneri per l'intermediario

Previsione

Rif. normativo
D.Lgs. 100/2020

- | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | La comunicazione è stata effettuata da un intermediario in un altro Paese Articolo 4 |
| | UE o aderente al sistema di scambio informazioni |
| 2 | Comunicazione delle informazioni da parte di altro intermediario o Articolo 3, comma 3
concorrenza di obblighi tra intermediari |
| 3 | Tutela del " segreto professionale " per le seguenti casistiche:
· informazioni ricevute dal cliente , o ottenute dal medesimo, nel corso 4
dell'esame della sua posizione giuridica ;
· informazioni ricevute dal cliente, o ottenute dal medesimo, con riferimento ad attività di difesa e/o rappresentanza in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria ;
· informazioni ricevute dal cliente, o ottenute dal medesimo, sulla eventualità di intentare o evitare un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria |
| 4 | Rischio di " autoincriminazione "
Articolo 3, comma 5 |

L'**ipotesi numero 1** è una casistica che, oltre all'intermediario, riguarda anche il **contribuente**. Si deve precisare che, allo stato attuale, come ricordato dalla [circolare 2/E/2021](#), non esiste

alcun Paese estraneo alla UE, nemmeno il Regno Unito, con cui è stato concordato uno scambio di informazioni su questi temi.

Si deve inoltre prestare attenzione al fatto che **l'esonero non discende dalla mera constatazione dell'avvenuta comunicazione da parte dell'intermediario estero**, quanto dalla verifica che le informazioni comunicate siano **conformi a quanto richiesto dalla nostra normativa domestica**. È appena il caso di sottolineare, infatti, che i vari Paesi hanno **recepito in modo differenziato la direttiva**.

Analoghe considerazioni vanno fatte anche in relazione al **successivo punto 2**.

Il **punto 3** declina le casistiche in cui la comunicazione è evitata per **rispettare il segreto professionale**. In sostanza, a differenza di molti altri Paesi che danno molto peso al segreto professionale, **il legislatore italiano limita il caso ad ipotesi che richiamano la disciplina antiriciclaggio**.

A tutela dell'intermediario, peraltro, l'ultimo periodo del **comma 4**, dell'**articolo 3** del decreto legislativo, prevede una **clausola di salvaguardia da responsabilità per eventuali violazioni del segreto professionale** secondo la quale **le comunicazioni effettuate dagli intermediari**, se poste in essere per le finalità previste dalla norma e in buona fede, “**non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo**”.

Questo approccio **regalerà molte consulenze di un certo profilo agli studi professionali radicati all'estero**.

L'ultima casistica è quella della **responsabilità penale**. Per evitare l'**autoincriminazione**, l'intermediario sarà **esonerato dalla comunicazione**, ma dovrà comunque **avvisare gli altri intermediari e il contribuente**. La comunicazione operata da questi ultimi porterà all'incriminazione del professionista. Forse l'incriminazione su istanza di altri è più tutelante dell'autoincriminazione! Le mie oltremodo scarse competenze penali mi impediscono di esprimere un giudizio ma mi consentono di ipotizzare che il legislatore sia “incappato” in qualche **svista**.

È interessante inoltre segnalare **ulteriori ipotesi di esonero previste a livello interpretativo dalla circolare 2/E/2021**, che per comodità riportiamo nella successiva tabella.

Le casistiche di esonero introdotte dalla [circolare 2/E/2021](#)

- 1 la mera interpretazione delle norme fiscali interessate dal meccanismo
- 2 la riconuzione del meccanismo in occasione della revisione contabile
- 3 l'invio delle dichiarazioni fiscali
- 4 l'assistenza durante le verifiche fiscali
- 5 l'assistenza nell'ambito di un contenzioso, purché effettuate in un momento temporale

successivo a quello in cui lo schema è stato completamente attuato, anche se contestualmente il meccanismo continua a produrre i relativi effetti fiscali

- 6 i pareri in merito a specifici rischi di natura fiscale del meccanismo transfrontaliero
- 7 le consulenze, nonché le istanze di interpello, aventi ad oggetto i profili di adempimento rispetto alla disciplina in commento
- 8 la predisposizione delle analisi economiche o di *benchmark*, nonché della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento (*Masterfile* e *Countryfile*)
- 9 la predisposizione di un'istanza di procedura amichevole (MAP) o di rettifica unilaterale, volta a eliminare la doppia imposizione, nonché di un'istanza di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale (unilaterale, bilaterale o multilaterale)